



DIRER VENETO - DIREV

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 1 – Costituzione

1. E' costituita, per la Regione del Veneto, per gli enti strumentali e dipendenti e per le agenzie e società regionali, la DIREV, struttura regionale dei dirigenti e dei quadri direttivi della Regione del Veneto, con sede in Venezia, presso la Giunta Regionale del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, articolazione periferica dell'Associazione Sindacale Nazionale dei Dirigenti e dei Quadri direttivi (**DIRER**).
2. Fanno parte della DIREV i dirigenti e i quadri direttivi in servizio, in comando e in quiescenza degli enti di cui al comma 1.

ARTICOLO 2 - Apartiticità

1. La DIREV non ha carattere partitico ed è del tutto indipendente da associazioni politiche, religiose, culturali, sociali ed economiche.

ARTICOLO 3 - Natura giuridica

1. Nell'ambito della Regione del Veneto, la DIREV costituisce articolazione periferica della DIRER anche ai fini della normativa in materia di rapporto di lavoro ed in particolare dell'articolo 28 della legge 30 giugno 1970, n.300 "Statuto dei Lavoratori".



ARTICOLO 4 - Iscrizione

1. Possono aderire alla DIREV i dirigenti e i quadri direttivi in servizio, in comando e in quiescenza negli enti di cui all'articolo 1, che dichiarino di essere iscritti alla DIRER e di essere in regola con il versamento annuale o mensile della quota associativa stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale.
2. La DIREV, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della DIRER, riceve le quote mensili fissate dal Comitato Direttivo Nazionale trattenendone una parte per il proprio funzionamento e devolvendone la restante alla DIRER.

ARTICOLO 5 - Organi della DIREV

1. Sono organi della DIREV:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Presidente onorario
 - c) il Segretario generale
 - d) il Consiglio direttivo
 - e) la Sezione pensionati
 - f) il Revisore dei conti
2. Gli organi di cui al comma 1, eccetto l'Assemblea degli iscritti, durano in carica quattro anni.
3. L'Assemblea elegge tra i propri soci, a scrutinio segreto e con le modalità previste dal Regolamento elettorale, il Presidente onorario, il Segretario generale, il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti e un suo supplente. Alla sua convocazione provvede il Segretario generale.
4. L'Assemblea è valida, in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti e un quinto degli iscritti in seconda convocazione.



ARTICOLO 6 - Assemblea

1. L'Assemblea della DIREV si riunisce in sessione ordinaria:
 - a) annualmente, entro e non oltre il mese di aprile, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;
 - b) almeno una volta all'anno, per discutere e deliberare sull'attività programmata;
 - c) ogni quattro anni per eleggere il Segretario Generale, i membri del Comitato Direttivo, il Revisore dei Conti e un suo supplente.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, in sessione straordinaria:
 - a) per nominare i membri delegati a rappresentare la DIREV al Congresso Nazionale della DIRER;
 - b) per approvare e modificare il Regolamento di organizzazione;
 - c) su richiesta del Segretario generale, o della maggioranza assoluta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto degli iscritti alla DIREV da almeno tre mesi.
3. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Segretario generale.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ogni iscritto può farsi rappresentare da un altro socio e non sono ammesse più di due deleghe in caso di rappresentanza.

ARTICOLO 7 - Presidente onorario

1. Il Presidente onorario partecipa all'Assemblea che può presiedere su mandato del Segretario generale.



ARTICOLO 8 - Segretario generale

1. Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea :
 - a) rappresenta legalmente la DIREV anche ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati e della rappresentanza in giudizio;
 - b) formula al Consiglio direttivo le proposte di attività e ne dà attuazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;
 - d) convoca e presiede il Consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
 - e) sottoscrive gli atti relativi alle funzioni che gli competono;
 - f) ordina gli incassi e i pagamenti, avvalendosi della collaborazione del tesoriere di cui all'articolo 12;
 - g) provvede ad effettuare gli acquisti necessari alla attività della DIREV.

ARTICOLO 9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da quindici membri, tra cui il Segretario generale, dodici iscritti, di cui sei eletti fra i dirigenti e sei fra i quadri direttivi e due iscritti fra i pensionati.
2. Per l'elezione sono formate liste di candidati riferite alla categoria di appartenenza; ogni iscritto può esprimere un massimo di sei preferenze; gli iscritti in quiescenza esprimono due preferenze riferite alle proprie liste.
3. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno due Vice Segretari, uno appartenente all'area dei quadri direttivi ed uno appartenente all'area dirigenziale.



4. Il Consiglio direttivo:
 - a) approva il programma di attività della DIREV;
 - b) approva le linee generali di azione sindacale della DIREV e le azioni sindacali da mettere in atto nei confronti delle controparti su questioni o vertenze di interesse comune e su quelle proposte dai singoli Comitati;
 - c) approva le iniziative per il personale in quiescenza;
 - d) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
 - e) approva il Regolamento elettorale;
 - f) decide su ogni questione della DIREV non riservata al Segretario generale o agli altri organi della DIREV riportando nel verbale le relative motivazioni;
 - g) elegge il segretario amministrativo e il tesoriere di cui all'articolo 12;
 - h) nomina il responsabile dello strumento di informazione, il vice responsabile e il comitato di redazione di cui all'articolo 15.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario generale o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio medesimo.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti esclusi i pensionati.
7. Le decisioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Segretario generale.
8. I due componenti eletti fra i pensionati hanno diritto di voto limitatamente alle questioni relative al personale in quiescenza.



ARTICOLO 10 - Comitati del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si articola in due Comitati, uno dei dirigenti e l'altro dei quadri direttivi. I due Comitati si possono riunire separatamente per la trattazione di questioni e materie relative alla categoria di appartenenza. La convocazione è effettuata, su richiesta dei rispettivi Vice segretari, dal Segretario generale, con cui vengono concordati gli argomenti di discussione.
2. Spetta a ciascun Comitato la trattazione di ogni questione di interesse particolare della categoria degli iscritti rappresentati, purchè ciò non comporti spese a carico del bilancio della DIREV e sia attinente alle materie della specifica contrattazione collettiva di lavoro, nazionale e decentrata.
3. Sulle questioni inerenti a problemi organizzativi e a materie riservate alla legislazione statale e regionale, ciascun Comitato può elaborare proprie proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo per le azioni ritenute necessarie ed opportune.

ARTICOLO 11 - Sezione pensionati

1. La Sezione Pensionati collabora in modo articolato e permanente allo scopo di migliorare il patrimonio di conoscenza, di dati e di notizie, idonei a valorizzare la funzione e l'attività della DIREV, nell'ambito della Regione del Veneto, anche allo scopo di avviare servizi di patronato e di assistenza e tutela delle pensioni.



ARTICOLO 12 - Segretario amministrativo e Tesoriere

1. Il Segretario amministrativo cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed attende agli adempimenti di organizzazione generale affidatigli dal Segretario generale.
2. Al Tesoriere è affidata la tenuta dei libri contabili e il rendiconto; collabora con il Segretario generale per gli incassi e i pagamenti relativi all'attività della DIREV e, nella redazione e nella rendicontazione delle entrate e delle spese, può essere coadiuvato dal Revisore o dal suo supplente.

ARTICOLO 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio della DIREV è costituito da:
 - a) somme provenienti dalle quote associative degli iscritti in conformità all'articolo 4, comma 2;
 - b) beni mobili e immobili di proprietà della DIREV;
 - c) eventuali erogazioni, proventi o lasciti di soggetti pubblici o privati;
 - d) eccedenze annue della entrate rispetto alle spese;
 - e) eventuali rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese di gestione.
 - f) eventuali interessi attivi.

ARTICOLO 14 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



ARTICOLO 15 - Informazione

1. La DIREV può dotarsi di un proprio strumento di informazione cartaceo e/o informatico; con lo scopo di diffondere le notizie più rilevanti sulle iniziative della DIRER, CONFEDIR-MIT e DIREV, sulla situazione politico-sindacale e su altri eventi, promovendo il dibattito, il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi sindacali.
2. Il responsabile dello strumento di informazione è nominato dal Consiglio Direttivo, che può anche nominare un vice responsabile e un comitato di redazione.

ARTICOLO 16 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite ed è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività di interesse esclusivo della DIREV.
2. Il rimborso della spesa avviene su presentazione di valida documentazione e secondo i criteri di cui ai CCNL di riferimento.

ARTICOLO 17 - Votazioni

1. Le decisioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, fatti salvi i casi per i quali sia diversamente disposto dal Regolamento,.
2. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'organo.



ARTICOLO 18 – Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Quando l'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo sono richieste due convocazioni a distanza di un giorno e almeno dieci giorni prima della data stabilita; in tal caso l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno degli iscritti in prima convocazione o un quinto degli iscritti in seconda convocazione.

ARTICOLO 19 - Modifiche regolamentari

1. Le modifiche al Regolamento di organizzazione sono predisposte dal Consiglio direttivo e rese note a tutti gli iscritti entro trenta giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione.
2. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli iscritti, in prima convocazione. In seconda convocazione, invece, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.

ARTICOLO 20 - Scioglimento della DIREV

1. La DIREV può essere sciolta dall'Assemblea su proposta dei due terzi degli iscritti. Tale decisione richiede la ratifica da parte degli organi indicati nello Statuto della DIRER.



ARTICOLO 21 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi del sindacato DIREV, in carica alla data del Congresso straordinario della DIRER del 28 febbraio 2008, restano in carica fino al 31 gennaio 2009 e comunque fino alla nomina dei nuovi organi previsti dal presente Regolamento.
2. L'adesione alla DIREV dei soci già iscritti al sindacato DIREV alla data del Congresso straordinario della DIRER del 28 febbraio 2008, è automatica, salvo revoca espressa trasmessa formalmente al Segretario Generale, e non è necessaria la dichiarazione di appartenenza alla DIRER di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto del presente Regolamento si rinvia allo Statuto della DIRER.